

STATUTO

CAREGIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESAGNE BR VIA ANTONIO
FALCONE 39

Numero REA: BR - 141939

Codice fiscale: 02378300749

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-07-2019 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL N. 9670 DI RACCOLTA

STATUTO

ART. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita una Cooperativa Sociale denominata: "CAREGIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

ART. 2) SEDE

La sede è fissata nel Comune di Mesagne (BR).

Essa potrà istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località. L'istituzione di nuove sedi secondarie, la soppressione oppure lo spostamento di quelle esistenti all'interno del Comune in cui è ubicata la sede sociale è di esclusiva competenza dell'Organo amministrativo, così come lo spostamento della sede legale della società all'interno del Comune in cui è ubicata la sede sociale.

ART. 3) DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

ART. 4) LEGGI SPECIALI

Alla presente cooperativa si applicano:

- 1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- 3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni (ovvero: sulla società a responsabilità limitata).

ART. 5) DEFINIZIONE DELLO SCOPO E ATTIVITÀ MUTUALISTICA

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - finalizzata, con gestioni separate:

- 1) - alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381;
- 2) - all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa realizza quindi le finalità di solidarietà so-

ciali sopra descritte, facendo nel contempo conseguire ai

propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, l'inserimento lavorativo, e continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali; e nella sfera sociale, quello di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.

I rapporti mutualistici, oggetto di gestione separata, hanno pertanto ad oggetto:

- 1) - la prestazione di attività lavorative da parte dei "soci lavoratori", ivi comprese le persone svantaggiate, nei settori corrispondenti all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci;
- 2) - la fruizione, da parte dei "soci utenti", dei servizi sociali di cui all'art. 1, lett. a), della legge n. 381/1991. Detti servizi sociali possono essere forniti anche a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.

ART. 6) MUTUALITÀ PREVALENTE

La cooperativa svolge, con gestioni separate, la propria attività caratteristica:

- 1) - ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale;
- 2) - ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, avvalendosi, nello svolgimento della propria attività - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la coopera-

tiva, esclusi i soci volontari – delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa; ed avvalendosi ulteriormente di prestazioni lavorative sia di soci che di terzi. Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

ART. 7) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE MUTUALISTICA

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano – nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci – i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica della società a beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari destinatari dell'attività sociale;
- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;
- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e nell'impiego delle relative risorse;
- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;
- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla società, e della relativa remunerazione.

ART. 8) OGGETTO SOCIALE

La società è retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi del Cod. Civ. e delle altre disposizioni di legge in materia ed in particolare della legge 8 novembre 1991. Ai sensi dell'art. 1 lettera A) della legge 8 novembre 1991 n. 381, la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa dell'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa, l'inserimento nel mondo del lavoro, continuità di occupazione e le migliori condizioni, sociali e professionali. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza,

nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti interni. Tale scopo si realizza attraverso il contemporaneo svolgimento delle attività comprese alle lettere A) e B) dell'art. 1, comma 1 della Legge 381/91. La cooperativa, pertanto, si occuperà della gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e svolgerà diverse attività (artigianali, di somministrazione, di servizi, ecc.) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le tipologie di svantaggio e le aree di intervento indicate nell'oggetto sono tali da postulare l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali, così come previsto dall'art. 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

Le attività previste ai punti A) e B) dell'art. 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 saranno coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità della cooperativa sociale e saranno funzionalmente collegate con gestione nettamente separata. L'organizzazione amministrativa e la gestione contabile della cooperativa sociale, infatti, consentirà la netta separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate al fine di applicare correttamente le agevolazioni connesse dalla vigente normativa. Con riferimento alle attività comprese nella lettera A) del primo comma dell'art. 1 della legge 381/91, la cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici, minori, anziani, tossicodipendenti, alcool dipendenti, immigrati. In relazione a ciò la cooperativa può gestire i seguenti servizi in campo sociale, educativo e riabilitativo rivolti a privati, imprese, enti pubblici quali Comuni, Provincie, Regioni e ASL:

- a) Asili nido con annesso servizio mensa;
- b) Centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco all'interno di apposite strutture;
- c) Centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo, culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso tutte quelle attività atte al recupero della capacità autonoma gestione del corpo, gestione degli atti quotidiani necessari di una vita dignitosa, sviluppo delle capacità relazionali all'interno del piccolo gruppo, sviluppo delle capacità relazionali nel sociale;
- d) Residenze socio sanitarie, servizi e centri di riabilitazione che si configurano come struttura alternativa al recupero istituzionale per anziani, disabili e tossicodipendenti finalizzati all'assistenza e all'inserimento sociale attra-

verso il ricorso a personale adeguato professionalmente se-

condo la normativa vigente;

e) Servizi domiciliari, assistenziali, di telesoccorso, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o alle altre strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

f) Gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno (portatori di handicap fisico, immigrati, ecc.) imperniati su attività manuali e artigianali, sull'esercizio attivo di pratiche musicali, sull'utilizzo di tecniche informatiche individuali o di gruppo;

g) Corsi di formazioni volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca, consulenza divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici e pedagogici delle pratiche utilizzate (es. musicali, informatiche, manuali, ecc.);

h) Attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate, di affermazione dei loro diritti, promozione di ogni altra iniziativa tendente a sviluppare una sempre più autentica presa di coscienza dei problemi dell'emarginazione che colpiscono i soggetti svantaggiati (tossicodipendenti, disabili, malati mentali, ecc.);

i) Attività a tutela degli interessi dei soggetti svantaggiati, soluzione dei problemi sociali ed economici dei singoli soci e della comunità attraverso iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei;

j) Turismo sociale: organizzazione di viaggi, campi scuola, soggiorni per minori, anziani, giovani e inabili, attività culturali e di promozione sociale rivolte alla cittadinanza, servizi di formazioni guide turistiche, mostre, itinerari e iniziative promozionali a scopo turistico.

Lo svolgimento delle attività di cui alla lettera B dell'art. 1 della Legge 8 novembre 91 n. 381 si estrinsecheranno attraverso:

- Servizi di ristorazione collettiva, mense scolastiche, centri di preparazione e confezionamento pasti e simili in locali propri e/o altrui, preparazione di alimenti vari, precucinati, minestre preparate, produzione di piatti precotti, caldi e freddi da asporto, servizio catering, servizi generali di cucina e ristorazione per enti pubblici e privati nonché tutte le attività affini e correlate (per le lett. a,b,c,d,i dell'elenco delle attività sopra riportate in riferimento alla lettera A dell'art. 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381);
- Gestione di pubblici esercizi (ristoranti, self-service, fast-food, ristoranti, bar, centri balneari, stazioni balnea-

ri), centri di gastronomia, caffetterie, servizio di catering, servizi generali di cucina e ristorazione centri termali, stazioni balneari per enti pubblici e privati (per la lett. j);

- Trasporto merci (es cibi precotti), persone e documenti da parte dei soci lavoratori svantaggiati permettendo l'erogazione del servizio sociale, educativo e/o assistenziale (per le lett. a,b,c,d,e) e del turismo sociale (per la lett. j);
- Trasporto scolastico garantendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in riferimento al servizio asilo nido e ludoteca (per le lett. a,b);
- Manutenzione e pulizia di immobili (per le lett. b,c,d,e); manutenzione ambientale e di beni culturali (per la lett. j);
- Raccolta e smaltimento di rifiuti (per le lett. b,c,d,f,j);
- Attività di produzione artigianale (quali falegnameria, vetreria, bricolage, ecc.), organizzazione e gestione di laboratori, commercio dei prodotti realizzati nei laboratori (per le lett. b,c,d,f,g,h,i);
- Laboratori di informatica e rilegatura libri (per le lett. b,d,f,g,h);
- Custodia automezzi su suolo pubblico o privato; vigilanza urbana e rurale sul territori (per le lett. a,b,c,d,j);
- Facchinaggio (per la lett. j);
- Lavori di pulizie civili, industriali, ambientali, autobus ed ogni altro mezzo di trasporto (per le lett. a,b,c,d,e,j);
- Conduzione e manutenzione anche straordinaria di verde pubblico e privato, di attrezzature sportive (campi di calcio, tennis, bocce, ecc.) nonché di guardiana degli stessi (per le lett. a,b,j);
- Riordino inventari, indagini statistiche, ricerche, archivi e biblioteche (per le lett. g,h,i);
- Servizi di lavanderia, stireria, tintoria (per le lett. a,b,c,d,e,j);
- Servizi di baby-sitter e di animazione infantile (per le lett. a,b,j);
- Gestione servizi museali e bibliotecari, gestione beni artistici, storico-monumentali e architettonici, gestione parchi naturali e giardini (per la lett. j);
- Organizzazione di congressi, conferenze, convegni, concerti e manifestazioni promozionali (per le lett. g,h,i);
- Produzione e vendita di pubblicazioni scientifiche e divulgative, strumenti multimediali educativi e didattici, riproduzione di eventi musicali e culturali, realizzazione di programmi per la diffusione in audio e video (per le lett. g,h,i);
- Pulizia spiagge, tratti costieri e tratti stradali (per la lett. j).

In riferimento alle attività comprese nella lettera B) del primo comma dell'art 1 della Legge 381/91, la cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di promuovere l'occu-

pazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili, per ciascuno dei soci e, in modo particolare, per quelli tra loro che, versando in condizioni di disagio, resterebbero altrimenti esclusi dai normali circuiti lavorativi, con grave violazione della loro dignità umana e sociale. La cooperativa, infatti, ai sensi dell'art. 1 lettera B) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, ha per obbiettivo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle aree di intervento sopra riportate, comunque coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali. Attraverso lo svolgimento di tali attività si persegue un'azione di recupero per i soggetti svantaggiati offrendo un concreto contributo affinché siano rimossi quelli "ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (art. 3, II comma Cost.), nell'adempimento di quei "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" che la Costituzione impone a tutti: ai singoli, alle formazioni sociali in cui essi si organizzano, allo Stato nelle sue diverse articolazioni e agli enti locali.

La cooperativa si impegna ad assegnare le mansioni ai soci lavoratori svantaggiati in modo cogente alla norma, richiedendo le dovute autorizzazioni previste dalla legge.

La cooperativa non ha finalità speculative e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i principi ed i metodi. I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

La cooperativa potrà stipulare convenzioni con enti pubblici ed assumere, dagli stessi e dai privati, la concessione in appalto di lavori e servizi; inoltre, potrà utilizzare i finanziamenti e le agevolazioni previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società cooperativa potrà compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, ed in particolare acquistare, permutare, trasferire, ricevere in donazione, in eredità o legato, beni immobili e mobili, oggetti di arredamento, denaro o sovvenzioni di qualsiasi genere; amministrare ed utilizzare i beni di sua proprietà; contrarre mutui ipotecari attivi e passivi, necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, sia direttamente che indirettamente, necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché fra l'altro,

a sola indicazione esemplificativa: assumere interesse e par-

tecipare sotto qualsiasi forma in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; dare adesioni e partecipare ad enti e organismi, consortili e fidejussori, diretti a consolidare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed i crediti.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra elencate con lo scopo di fornire servizi socio-sanitari ed educativi e creare occasioni di lavoro per i soci svantaggiati e di perseguire, pertanto, gli scopi mutualistici che si propone.

La società, su deliberazione dell'assemblea dei soci, potrà aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, a consorzi, cooperative e società. Potrà, inoltre, raccogliere prestiti dei soci per il raggiungimento degli scopi sociali, secondo quanto stabilito dalle norme in vigore.

ART. 9) SOCI - REQUISITI E CATEGORIE

Possono essere soci operatori:

a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

c) - le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" della cooperativa;

d) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.

L'organo amministrativo con le modalità sopra previste, può ammettere a partecipare alla società soggetti che, pur non possedendo gli specifici requisiti di cui al primo comma del presente articolo, intendano compiere un periodo di formazione al termine del quale essere ammessi a godere dei di-

ritti spettanti agli altri soci cooperatori, ovvero manifestino l'interesse all'inserimento nell'impresa, nei limiti in cui ciò sia utile al raggiungimento degli scopi mutualistici che la cooperativa si prefigge di perseguire.

In ogni caso il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non potrà superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata massima del periodo di formazione è di cinque anni dal momento della ammissione. L'organo amministrativo provvederà al momento dell'ammissione a determinare la durata del periodo di formazione di ciascun socio in relazione alle sue specifiche attitudini e capacità professionali preacquisite.

L'organo amministrativo ha il dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri inerenti la formazione da parte dei soci della categoria speciale provvedendo con propria deliberazione motivata ad escluderlo qualora fosse accertata la reiterata ed ingiustificata inosservanza degli stessi.

Il socio ha altresì il diritto di recedere dalla società; il recesso dovrà essere esercitato a norma dell'articolo 13 (tredici) del presente statuto.

Scaduto il termine di formazione l'organo amministrativo provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo; in caso di esito negativo l'organo amministrativo dovrà notificare all'interessato entro giorni novanta dal momento in cui verrà assunta, la delibera di esclusione, mediante lettera raccomandata a/r.

Nel caso di esito positivo l'organo amministrativo provvederà alla relativa annotazione nel libro soci.

ART. 9 - BIS) PERSONE SVANTAGGIATE.

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse, durante la vita della società, al disotto della percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune i-

niziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

ART. 9 TER) - SOCI VOLONTARI

Possono essere ammessi in qualità di soci volontari le persone fisiche, maggiori di età e capaci di agire, disposte a prestare gratuitamente la loro attività a favore della società.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dall'assemblea per la totalità dei soci.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Nel caso in cui il numero dei soci volontari superi, durante la vita della società, quello della metà del numero complessivo dei soci, richiesto dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della società.

I soci volontari partecipano alla distribuzione degli utili della cooperativa; è invece esclusa la remunerazione dell'attività svolta, ed è altresì esclusa la distribuzione di ristorni ai soci volontari.

Si applicano ai soci volontari, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, relative ai soci lavoratori.

Si applicano ai soci volontari le disposizioni di legge e del presente statuto relative ai soci cooperatori, con le seguenti precisazioni:

- 1) - i limiti alla ripartizione dei dividendi, i limiti alla remunerazione degli strumenti finanziari e il divieto di distribuzione delle riserve (artt. 2514, 2545-*quinquies* c.c.) sono applicabili anche ai soci volontari;
- 2) - le disposizioni sul recesso (art. 2532 c.c.) si applicano anche ai soci volontari;
- 3) - ai fini del numero minimo dei soci, richiesto dall'art. 2519, comma 2, c.c., ai fini dell'applicazione delle norme sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, occorre tener conto anche dei soci volontari;
- 4) - non si applicano ai soci volontari le norme sui "soci in prova" (art. 2527, comma 3, c.c.);
- 5) - per la cessione delle partecipazioni dei soci volontari è necessaria l'autorizzazione degli amministratori (art. 2530, comma 1, c.c.);
- 6) - si applica ai soci volontari la regola del voto capitaro (art. 2538 c.c.);
- 7) - della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2542, comma 2, c.c., non

possono far parte i soci volontari.

ART. 10) DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Chiunque intenda divenire socio della Cooperativa deve presentare all'Organo amministrativo e presso la sede sociale domanda contenente:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b) l'indicazione della attività svolta e delle competenze di cui si è in possesso;
- c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione del presente Statuto;
- e) la dichiarazione espressa di accettazione della clausola arbitrale di cui al presente Statuto.

Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa è quello risultante dal Libro soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

ART. 11) AMMISSIONE DEL SOCIO

L'Organo Amministrativo delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel Libro soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua adozione, in uno alla motivazione, verrà comunicato all'interessato. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, l'interessato può chiedere che, sull'istanza di ammissione, si pronunzi l'Assemblea. Il socio ammesso dovrà provvedere, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, ai versamenti stabiliti dall'Organo amministrativo sia per le quote sottoscritte che per le spese di istruzione della domanda di ammissione, sia, infine, ove esistente, del sovrapprezzo, restando obbligato a quanto stabilito, in questa materia, dall'Organo amministrativo, e naturalmente all'osservanza del presente Statuto. Il socio cessa di essere tale per effetto di morte, recesso ed esclusione.

ART. 12) MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del "de cuius". L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente Statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla accettazione dell'eredità, o dal conseguimento del legato, lo stesso dovrà presentare domanda di ammissione di cui al presente Statuto, cui consegnerà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte dell'Organo amministrativo. Nel caso che abbiano a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari, gli stessi, coevamente al subentro in società, devono nominare un rappresentante comune che li rappresenti nell'eser-

cizio dei diritti amministrativi verso la società.

ART. 13) RECESSO DEL SOCIO

Il recesso del socio è consentito:

- nei casi previsti dalla legge;
- al socio che non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale, anche in via temporanea;
- al socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

E' vietato il recesso parziale. La relativa dichiarazione va fatta per iscritto e comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento all'Organo amministrativo che deve esaminarla entro giorni 60 (sessanta) dal relativo ricevimento, comunicandone, nei 60 (sessanta) giorni successivi, e sempre con raccomandata con avviso di ricevimento, al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto. In quest'ultimo caso il socio nei 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale. Il recesso accolto produce effetto dal momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda di recesso. Con riferimento ai rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima dalla stessa; in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della partecipazione secondo quanto infra.

ART. 14) ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione del socio è deliberata dall'Organo amministrativo:

- nel caso dell'art. 2531 del codice civile;
- per gravi inadempienze alle obbligazioni che derivino dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso di cui all'art. 2286 del codice civile;
- nel caso di cui all'art. 2288 comma 1 del codice civile;
- nel caso in cui il socio svolga attività in concorrenza con la società;
- nel caso in cui il socio svolga attività contrastante con gli interessi della società, la danneggi, materialmente e moralmente, fomenti dissidi e disordini di qualsiasi natura tra i soci;
- nel caso in cui il socio non si attenga rigorosamente ai principi di riservatezza e confidenzialità nel rispetto delle attività sociali e dei soci.

La relativa delibera va comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento al socio che, nei 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedimento nel Libro soci, che sarà eseguita senza indugio dal-

l'Organo Amministrativo. Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 15) RESPONSABILITÀ DEL SOCIO

Il socio uscente o gli eredi di quello defunto sono obbligati verso la società nei limiti di quanto ricevuto in occasione dello scioglimento del rapporto sociale, se entro un anno dallo scioglimento del rapporto si manifesta insolvenza della società.

ART. 16) RIMBORSO DELLE QUOTE AL SOCIO USCENTE O AGLI EREDI O LEGATARI DEL SOCIO DEFUNTO

Il socio receduto, o escluso, ovvero gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote interamente liberate, che sarà effettuato, al netto delle eventuali perdite imputabili a capitale, in base al bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o ha avuto effetto la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale. Il relativo pagamento sarà effettuato dalla Cooperativa entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio. Il diritto al rimborso si prescrive decorsi 5 (cinque) anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale ed il relativo valore è devoluto a riserva legale.

ART. 17) CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ed è rappresentato da un numero illimitato di quote ciascuna non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque) né superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Detto capitale può essere liberato mercè conferimenti in danaro, di crediti o in natura. In ogni caso, nessun socio può possedere quote della Società il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge. L'ammissione di nuovi soci nelle forme previste dall'art. 2528 del codice civile non importa modificazione dell'Atto Costitutivo. La società, tuttavia, può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'Atto Costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del codice civile.

L'esclusione o la limitazione del diritto d'opzione verrà autorizzata dall'Assemblea su proposta motivata dell'Organo amministrativo.

ART. 18) VINCOLI SULLE PARTECIPAZIONI SOCIALI E TRASFERIMENTO DELLE STESSE

Le partecipazioni sociali non possono essere sottoposte a pegno né ad altri vincoli se non con l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intende sottoporre a pegno, a vincolo e/o comunque cedere in tutto o parte le proprie partecipazioni sociali deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata. L'Organo Amministrativo comunicherà al detto socio il provvedimento auto-

rizzatorio o di diniego nel termine di giorni 60 (sessanta)

dal ricevimento della raccomandata di cui sopra. Trascorso, comunque, il termine detto, il socio è libero di vendere, e l'acquirente che abbia i requisiti previsti dal presente statuto per divenire socio deve essere iscritto nel libro soci. Nel caso di provvedimento negativo, il socio ha il diritto, nel termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della relativa comunicazione, di chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea.

ART. 19) PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa risulterà formato dai conferimenti dei soci, dalla riserva legale, dall'eventuale sovrapprezzo, dalle riserve straordinarie, da qualunque liberalità che pervenisse alla società per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali e comunque da tutte le riserve costituite dall'Assemblea o previste dalla legge.

Nella Cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 20) RISERVE

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci finché dura la società, né durante la vita della società né durante la fase del suo scioglimento.

ART. 21) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo redigerà il bilancio e tutti i documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative. Il bilancio dovrà essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze sociali connesse alla struttura ed all'oggetto della società segnalate dall'Organo amministrativo secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali utili annuali e costituirà la riserva legale nella misura come per legge; ne destinerà parte (nella misura come per legge) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; statuirà sui dividendi nei limiti di legge. In osservanza di quanto disposto dall'art. 2514 del codice civile, trattandosi di cooperativa a mutualità prevalente, è fatto espresso divieto alla Cooperativa:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in ogni caso la ripartizione del ristorno va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

ART. 21) - BIS RISTORNI

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuato considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

a) le ore lavorate nel corso dell'anno;

b) il tempo di permanenza nella società

I ristori per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

ART. 22) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

I soci adottano sempre le loro decisioni mediante il metodo assembleare. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, salvo i diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione sia riservata ad altri. L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi idonei a garantire la tempestiva informazione degli argomenti da trattare, il loro elenco, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza. Esso va inviato al domicilio dei soci quale risultante dal Libro dei soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Può inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o anche consegnata a mano e controfirmata, per ricevuta, dal socio destinatario, o mercè fax munito del rapporto di ricezione o posta elettronica. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, o in via subordinata, nel Comune ove ha sede la società, oppure altrove, purchè in Italia. L'avviso di convocazione con-

terrà anche le disposizioni concernenti eventualmente la seconda convocazione, fermo restando che questa non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.

ART. 23) ASSEMBLEA TOTALITARIA

In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità, la deliberazione assembleare s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti od informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 24) "QUORUM" COSTITUTIVI E "QUORUM" DELIBERATIVI, INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti spettanti ai soci. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci in regola con le disposizioni di legge in materia d'intervento dei soci in Assemblea di società a responsabilità limitata; ogni socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare e, in tal caso, si applicano le disposizioni di legge. Delle deleghe deve essere fatta menzione nel verbale e devono essere conservate dalla società. Ogni socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci e solo con valida delega firmata. L'intervento in Assemblea è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione o con il voto tramite corrispondenza; in quest'ultimo caso, il voto deve essere pervenuto al momento della riunione per potersi considerare intervenuto all'Assemblea il socio che lo ha espresso.-.

ART. 25) DISCIPLINA DEL DIRITTO DI VOTO

In Assemblea hanno diritto al voto i soci iscritti nel Libro soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ogni socio ha diritto ad un voto quale che sia la quota di capitale sottoscritto. Il voto deve manifestarsi palesemente in Assemblea per alzata di mano o per iscritto, si può votare per corrispondenza purchè la votazione risulti espressa con fax recante l'identificativo del mittente, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telex o telegramma. È altresì ammesso il voto per televideo-conferenza a condizione che sia possibile garantire la contestualità della discussione, del voto e della deliberazione. Il voto per corrispondenza e/o quello per televideo-conferenza non vengono computati ai fini della regolare costituzione delle Assemblee in cui vengono posti in votazione argomenti diversi da quelli previsti nell'Ordine del Giorno dell'avviso di convocazione. È vietato il voto segreto.

ART. 26) SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-

ministrazione, in mancanza di quest'ultimo, dall'Amministratore più anziano, e in mancanza da altra persona scelta dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'Assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea; in caso di Assemblea, che deliberi modificazioni del presente Statuto, le funzioni di Segretario vengono assolte da un Notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente o dal Segretario o dal Notaio, e riportato in apposito Libro."

"ART. 27) ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dall'Assemblea dei soci in occasione della nomina.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel Consiglio possono essere nominati soci o non soci; in ogni caso la maggioranza sarà formata dai soci cooperatori.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina e sono rieleggibili.

L'Assemblea dei soci può stabilire un compenso a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

Si prevede la possibilità di riunione a mezzo di televideo-conferenza ove sia garantita la contestualità di discus-

sione e deliberazione.

II Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri tranne che sull'accesso di nuovi soci per i quali è richiesta l'unanimità. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta. E' vietato il voto segreto e per rappresentanza.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci se nominati.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario."

"ART. 29) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'Organo Amministrativo è affidata la gestione della società e potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge riserva espressamente ai soci.

In particolare l'Organo Amministrativo ha la facoltà di acquistare e vendere beni mobili e immobili, contrarre mutui, assumere obbligazioni di qualsiasi genere, transigere le liti anche sotto forma di amichevole composizione, fare qualsiasi operazione presso banche, istituti di credito, casse di risparmio ed uffici postali, presso uffici di debito pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti; acconsentire alla iscrizione di ipoteche, postergazioni, riduzione e cancellazione delle stesse, rinunciare ad ipoteche legali esonerando il Conservatore del competente ufficio del Registro Immobiliare da responsabilità, in uno compiere tutto quanto occorre per il conseguimento dell'oggetto sociale e per l'adempimento ed esecuzione delle proprie deliberazioni e di quelle prese dall'Assemblea.

L'Organo Amministrativo inoltre:

decide in merito all'ammissione di nuovi soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 2528 del codice civile; è autorizzato ad acquistare o rimborsare le quote della società nei limiti dell'art. 2529 del codice civile e con l'osservanza di tutti gli obblighi e le cautele dal medesimo derivanti e dalle norme ivi richiamate; autorizza o nega la cessione delle partecipazioni sociali comunicando al socio il relativo provvedimento nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, il provvedimento di diniego dovrà essere motivato; ha i poteri concernenti il recesso dei soci stabiliti dall'art. 2532 del codice civile. Il tutto oltre che nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate anche di quanto previsto per ciascuna singola competenza dal presente Statuto.

All'Organo Amministrativo, altresì, compete la nomina di direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per

determinati atti o categorie di atti, come la determinazione

delle relative condizioni, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge, in particolare è fatto espresso divieto di delegare a chiunque le materie previste dall'art. 2382 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi od in giudizio, spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente."

"ART. 30) ORGANO DI CONTROLLO

Qualora per delibera dell'assemblea (art. 2477 c.c.), o per obbligo di legge (art. 2477, c.c.), vengano nominati l'organo di controllo o il revisore, l'organo di controllo, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un solo membro effettivo (sindaco unico) o da un collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Qualora sia nominato, l'organo di controllo funzionerà ed avrà le competenze ed i poteri previsti dall'art. 2477 c.c.-.

La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione per i quali troveranno applicazione le norme previste in tema di società per azioni.

ART. 31) CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie tra i soci o tra soci e società, o tra soci ed Organo Amministrativo, che abbiano ad oggetto:

- diritti disponibili concernenti il rapporto sociale nelle cui controversie non sia richiesto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero;

- la validità delle deliberazioni assembleari;

sono devolute ad un Collegio arbitrale da incardinarsi e funzionare in forza degli artt. 34-37 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, nonché in forza del presente articolo, ed in forza di quanto prescritto dalle vigenti normative in materia di arbitrato rituale.

Il Collegio sarà composto da numero 3 (tre) membri nominati dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia di Brindisi.

Il Collegio decide secondo diritto e nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla sua costituzione salvo una sola proroga per i casi e con le formalità previste dalla vigente normativa.

Il relativo lodo non è impugnabile salve le disposizioni inderogabili di legge in materia.

ART.32) SCIoglimento

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi.

ART. 33) LIQUIDAZIONE

Dichiarato lo scioglimento, il patrimonio sociale che risulterà dalla attività di liquidazione sarà devoluto come di seguito:

- a rimborso del capitale sociale;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-

F.to: Pinella Chionna

Giuseppina Balestra Notaio (sigillo)

[illegible]